



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- Cristofani Giuseppina -

N. di Reg. 47 del 23-08-2023

OGGETTO: INCARICO PER L'ATTIVITA' DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI SUPERAMENTO DEL SISTEMA DI GOVERNANCE DUALE DI ETRA S.P.A.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito

svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;

- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;

- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";

- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;

- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:

- i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;

- ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
- lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
 - in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

RICORDATO che:

- in data 22 dicembre 2003 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 17 ha approvato il Piano Pluriennale degli Interventi denominato Piano d'Ambito;
- in data 14 dicembre 2007 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 19 ha approvato un aggiornamento del Piano d'Ambito e il relativo piano economico-finanziario e con Delibere n. 17 del 11/07/2008, n. 11 del 28/06/2010, n. 2 del 27/04/2014, n. 6 del 26/05/2016, n. 9 del 26/06/2018 e n. 10 del 21/12/2020 ha approvato i successivi Assestamenti del Piano d'Ambito;
- in data 19 dicembre 2007 è stata sottoscritta con ETRA spa la Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, successivamente adeguata con sottoscrizione in data 6 giugno 2016;

VISTO il progetto di superamento del sistema di Governance Duale in ETRA spa, assunto agli atti con prot.1025 del 07/06/2023;

PRESO ATTO che in data 30/05/2023 con delibera n. 18 il Comitato istituzionale, in ragione della complessità del quadro normativo sotteso all'affidamento dell'in house providing e in particolare alla necessaria verifica del mantenimento dei requisiti in capo al gestore affidatario ETRA spa, incaricava il Direttore ad individuare e incaricare professionalità esperte, con profilo di terzietà rispetto il Gestore, cui affidare l'attività prodromica di analisi e valutazione del progetto di superamento del sistema di governance Duale in ETRA e dei documenti che lo compongono con specifico riferimento alla coerenza di questi nuovi assetti con i requisiti del gestore affidatario ETRA spa per il mantenimento dell'affidamento "in house providing" già in essere e operanti;

EVIDENZIATO che, per assicurare competenza giuridica sulle valutazioni da porre in essere sul progetto di superamento del sistema di governance Duale in ETRA spa è necessario avvalersi di professionisti in possesso di una comprovata esperienza e specializzazione nel settore del diritto amministrativo e di procedure di affidamento di pubblici servizi;

ACCERTATA, stante la peculiarità e la specificità del servizio da svolgere, la carenza nell'organico dell'Ente di figure professionali idonee, in possesso delle caratteristiche suddette;

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere di professionalità esterne, in possesso di specifiche e comprovate capacità e non operanti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale e tanto meno con contratti attivi con il gestore ETRA spa;

EFFETTUATA una ricerca di mercato in prima istanza presso professionisti che abbiano tenuto conferenze pubbliche sulla recente riforma dei servizi pubblici locali e dunque riconosciuti per specifica competenza in materia;

RICORDATO che l'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice che stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 31/1982;

VISTO anche che l'art. 4 del Codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice stesso, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTE le Linee Guida Anac n. 12 Affidamento dei servizi Legali (deliberazione n. 907 del 24.10.2018);

VISTO il curriculum professionale dell'avv. Pellegrini Vincenzo dello studio BM&A Studio Legale Associato | P.Iva 02339850261 già relatore del Convegno promosso da Confservizi Veneto in data 12/05/2023 a Padova ad oggetto "Confronto sul decreto di riordino dei servizi pubblici locali";

RITENUTO che il professionista abbia l'autorevolezza e competenza per fornire il servizio de quo, come si evince dal curriculum accademico del professore e dalla pluriennale esperienza nel settore;

PRECISATO che l'interessato ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento del servizio in oggetto, formulando un'offerta (prot. 1359 del 07/08/2023) verso il corrispettivo di € 8.000,00, oltre rimborso spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A. (4%);

RITENUTO che l'offerta sia congrua sotto il profilo economico, tenuto conto della tipologia e qualità di attività che egli andrà svolgere anche in relazione ad altre proposte esaminate;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTA L'OPPORTUNITÀ, alla luce di quanto sopra esposto, di avvalersi della normativa sopra richiamata e, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto;

OSSERVATO che l'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

- a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'affidamento allo Studio BM&A Studio Legale Associato | P.Iva 02339850261 – in particolare nella persona dell'avvocato Vincenzo Pellegrini per la fornitura di parere scritto, di supporto all'istruttoria del Consiglio di Bacino, in relazione alla coerenza con le norme e con i principi isolati dalla giurisprudenza del nuovo assetto "in house" della società pubblica Etra s.p.a. già affidataria del servizio idrico e del servizio rifiuti urbani, come sopra richiamate e descritte nell'offerta-preventivo del 07/08/2023, verso il corrispettivo di € 8.000,00, oltre rimborso spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A.;
- b) all'affido del servizio si provvede direttamente a favore dello Studio BM&A Studio Legale Associato | P.Iva 02339850261 –avvocato Vincenzo Pellegrini, ai sensi della normativa dianzi citata;
- c) il contratto per la fornitura del servizio dovrà essere stipulato tramite scambio di comunicazioni anche via mail;

ACQUISITA l'autocertificazione in ordine ai seguenti stati:

- l'iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni,
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data, – assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero codice fiscale e partita IVA – insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Consiglio di Bacino Brenta nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

ACQUISITO che lo studio risulta in regola con i versamenti contributivi e conservato agli atti dello scrivente ufficio;

RICHIAMATA la FAQ C7 del sito www.anticorruzione.it che precisa che gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

RICHIAMATA - la Deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 28/02/2023 con cui sono stati approvati:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025,
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 – 2025;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 15/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2023 - 2025;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il d.lgs. 36/2023;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali nell'esecuzione degli appalti;
- il d.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

D E T E R M I N A

1. di affidare allo Studio BM&A Studio Legale Associato | P.Iva 02339850261, in particolare nella persona dell'avvocato Vincenzo Pellegrini, la fornitura di parere scritto, di supporto all'istruttoria del Consiglio di Bacino, in relazione alla coerenza con le norme e con i principi isolati dalla giurisprudenza del nuovo assetto "in house" della società pubblica Etra s.p.a. già affidataria del servizio idrico e del servizio rifiuti urbani, come sopra richiamate e descritte nell'offerta-preventivo del 07/08/2023, verso il corrispettivo di € 8.000,00, oltre rimborso spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.672,96 al capitolo 1390 "ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C" codice siope 01.11-1.03.02.11.999 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023 dove la somma si trovano stanziata e disponibile
3. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia
4. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.U.E.L.;
5. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del

d.lgs. 267/2000;

6. di stabilire che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'“Amministrazione trasparente” e che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE
Cristofani Giuseppina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa